

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE**TRA**

L' **Università degli Studi di Genova**, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, C.F.00754150100, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico DELFINO, nato a Savona il 28/02/1972

E

Il **Ministero della cultura**, rappresentato dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione, afferente al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, con sede legale in Roma (RM), Via del Collegio romano, 00186, C.F. 97904380587, indirizzo PEC dg-or.servizio2@pec.cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Marina Giuseppone, nata a Roma (RM) il 03/10/1971, d'ora in poi denominata "DG-RUO",

singolarmente denominate anche "Parte", congiuntamente "Parti"

VISTO

- l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m.i. in base al quale - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi - i soggetti individuati al c.1, lettera a), possono promuovere tirocini curriculari in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- l'art. 9 del D.P.C.M. n. 57/2024 Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e quanto indicato nell'All. 5 del D.M. 270/2024 Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura,

CONSIDERATO CHE

- alla DG-RUO, in seno al MiC, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento dei programmi di formazione ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e che, in particolare, al Servizio IV, ai sensi del DM. N. 270 del 5 settembre 2024, spettano le competenze in materia di tirocini.

- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del MiC, visto l'art. 9 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 e quanto indicato nell'All. 5 del D.M. N. 270 del 5 settembre 2024, con specifico riferimento alle competenze concernenti la promozione di iniziative formative, inclusi i tirocini, di livello universitario e post-universitario;

- per tirocinio curriculare, d'ora in poi Tirocinio, si intende il tirocinio finalizzato al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che dà diritto a crediti formativi; lo stesso è incluso nei piani di studio di Università o di Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsto all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi ma promosso da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato; i destinatari dell'iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari, scuole di specializzazione o ai corsi di dottorato);

- per Soggetto ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del Tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del MiC; per tutto quanto visto e premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – oggetto

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti su proposta del soggetto promotore.

I progetti relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione di competenze strumentali al processo formativo accademico dei tirocinanti.

Art. 2 – caratteri del tirocinio

1 Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità.

2 Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dalla presente Convenzione e dal relativo progetto formativo individuale: non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte dello stesso.

3 Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

4 Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del D.M. 142/1998.

5 Dal computo della durata complessiva del Tirocinio sono esclusi periodi di astensione obbligatoria per maternità né di periodi di malattia o di grave impedimento – documentati dal tirocinante – che hanno reso impossibile lo svolgimento del Tirocinio.

Art. 3 – formalizzazione

1. Durante lo svolgimento del tirocinio presso il soggetto ospitante, l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un tutore indicato dal soggetto ospitante, responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale. Il tutore didattico svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Università, soggetto ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del progetto formativo individuale. Il tutore del soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo individuale.

2. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto – d'intesa tra soggetto promotore e soggetto ospitante – un progetto formativo individuale, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore didattico e del tutore del soggetto ospitante
- la descrizione del progetto;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata generale e dei tempi di presenza presso le sedi fisiche di svolgimento;
- le sedi (sedi operative, strutture fisiche, uffici, altre strutture) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

3. La DG – RUO pubblicherà apposita Circolare per garantire l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 4 – doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- attenersi a quanto concordato con il tutor del Soggetto ospitante e adeguarsi al regolamento, alle norme

e alle procedure in uso, ivi comprese quelle in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi tecnico-amministrativi, prodotti e ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 – garanzie assicurative e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente occorso dal tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante. A questo proposito, il soggetto promotore e il soggetto ospitante stabiliscono che:

a) con riferimento all'art. 37 del suindicato decreto, il soggetto promotore si fa carico della "formazione generale" sulla sicurezza, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n.221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale. Il soggetto ospitante si impegna ad erogare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli stessi saranno esposti, tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata.

b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art.36 (Informazione ai lavoratori) e all'art 41 (Sorveglianza sanitaria), nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.

Art. 6 – trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- Per il soggetto ospitante: Titolare del trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: dg-ruo@cultura.gov.it; dg-ruo@pec.cultura.gov.it. Il MiC ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della cultura - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via del Collegio Romano 27, IT-00186, Roma, email: rpd@cultura.gov.it; rpd@pec.cultura.gov.it

- Per l'Università: Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Genova, con sede in via Balbi n.5, cap 16126 – Genova (GE), rappresentata legalmente dal Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati è la società Liguria Digitale Spa, nominata con DR 2407 del 13 maggio 2022, contattabile all'indirizzo mail dpo@unige.it, PEC protocollo@pec.liguriadigitale.it

Le Parti forniscono agli interessati le comunicazioni di propria spettanza, in base alla normativa vigente, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione. Nello specifico, l'Università ha predisposto specifiche informative accessibili dall'indirizzo <https://unige.it/ateneo/privacy>

Art. 7 – codici etici e di condotta

1. Il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante dichiarano di aver preso visione, in sede di

perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web o resi disponibili alla controparte. Il Soggetto ospitante, inoltre, prende atto che l'Università ha aggiornato il Codice di Comportamento dei propri dipendenti [D.R. n. 1195 del 11.03.2024], in ottemperanza alle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6.11.2012 n. 190 e al DPR 62/2013, come modificato dal DPR 81 del 2023 e pubblicato, insieme col Codice Etico, all'indirizzo web <https://unige.it/regolamenti> e che i principi di detto Codice, come previsto all'art. 2, comma 3, lettera g) si applicano "...a ogni altro soggetto non ricompreso nelle lettere precedenti.. che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo".

2. Le Parti si impegnano pertanto, per tutta la durata della presente convenzione, e nella sua esecuzione a tenere una condotta in linea con i principi etico-comportamentali contenuti nei predetti Codici.

3. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione della presente convenzione, una Parte, e/o propri dipendenti e/o collaboratori, pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o in violazione dei Codici suindicati, l'altra Parte ha la facoltà di risolvere l'Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice Civile, e fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni.

Art. 8 – durata, rinnovo e recesso

1. La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.

2. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R ovvero mediante PEC. Il recesso ha effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale, lo scioglimento consensuale o la naturale scadenza non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In ogni caso è assicurato lo svolgimento dei tirocini già avviati, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 9 – normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 10 – Referenti delle Parti

Referenti per gestione delle procedure di attivazione dei tirocini:

- per l'Università: Dott.ssa Paola Pugliese, Capo Settore Tirocini
- per la DG RUO: Dott. Oreste Cirillo, Dirigente del Servizio II, che si avvarrà del supporto del Responsabile dell'Unità operativa dedicata alla formazione pre-ruolo.

Art. 11 – dichiarazione delle parti e del Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 12 – accordi precedenti

In riferimento alla materia d'oggetto, la presente Convenzione integra e/o sostituisce tutti gli accordi precedenti ancora in essere tra le Parti.

Art. 13 – registrazione e bollo

La presente Convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. È soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, da assolversi ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n.642, con onere a carico

del soggetto promotore.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Uff. territoriale di GENOVA 1 n. 0216718 del 29/12/2016

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. del 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.

Firmatario del Soggetto Promotore: Prof. Federico DELFINO - Rettore

Firmatario per i Soggetti Ospitanti: Dott.ssa Marina Giuseppone – Direttore Generale DG-RUO